



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZIARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) E PROSPETTO DELLE RIDUZIONI CONCEDIBILI PER L'ANNO 2026.

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 19:33 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Basaldella Enrico	Sindaco	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Assente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Causero Tiziano	Consigliere	Presente
Cotterli Ada	Consigliere	Assente
De Puppi Caterina	Consigliere	Assente
Fanna Marco	Consigliere	Assente
Ferro Laura	Consigliere	Assente
Grosso Gabriele	Consigliere	Presente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella dott. Enrico nella sua qualità di Sindaco, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZIARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) PER L'ANNO 2026.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;
- che la Legge di Bilancio 2026 L- 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, pubblicata in GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42, all'articolo 1 comma 677 ha disposto la data del 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

STABILITO che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997;
- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale n. 18 del 21/11/2022 è stato deliberato che dal 1° gennaio 2023 le funzioni del servizio tributi sono esercitate dalla C.F.O. per conto di tutti i Comuni aderenti alla stessa;
- nella seduta del 28 novembre 2022, con deliberazione consiliare del Consiglio Comunale n. 44 si è disposto il passaggio alla gestione associata dei servizi tributari tramite Comunità del Friuli Orientale dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 116/2020 “Attuazione delle direttive UE 2018/851 che modifica la direttiva 200/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 2018/852 che modificava la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” ha innovato la disciplina dei rifiuti contenuta nel D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) ed i relativi presupposti per l'applicazione della tariffa rifiuti;
- con deliberazione n. 15/2022 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

VISTE:

- la deliberazione dell'ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF rubricata “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF con cui è stata data attuazione alla previsione della Legge n. 60 del 17 maggio 2022 che ha introdotto, nella definizione di rifiuti urbani, i rifiuti accidentalmente pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, introducendo a partire dal 01 gennaio 2024, la componente perequativa URI, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 €/utenza, nonché la componente perequativa UR2, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 €/utenza;
- il DPCM del 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate” con il quale entra in vigore il bonus sociale rifiuti previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019, che viene finanziato con l'introduzione di una componente perequativa a carico delle utenze domestiche/non domestiche: il bonus si applica dal 1° gennaio 2025;
- la deliberazione ARERA 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti

domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 che fissa l'importo della nuova componente perequativa a 6,00 €/utenza e rimanda a successivo provvedimento le modalità di definizione del bonus sociale;

- la deliberazione ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO” che approva il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, le deliberazioni n. 584/2025/R/RIF, n. 123/2026/R/RIF, di parziale modifica ed integrazione, ed i successivi comunicati di chiarimento applicativo dell'Autorità pubblicati sul sito istituzionale;

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, rubricato “predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbano, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del Servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente
- l'ente territorialmente competente (AUSIR), che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali e trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ad all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

RILEVATO che, con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF sopracitata è stato approvato il nuovo metodo MTR-3 relativo all'individuazione dei costi ammissibili per la determinazione del PEF pluriennale 2026-2029;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che il Comune di Moimacco ha aderito al progetto di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta porta a porta

dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica e per parte dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica, utilizzando contenitori con misurazione volumetrica dei rifiuti prodotti e tariffazione puntuale;

PRESO ATTO che le linee guida per l'applicazione della nuova tariffa, approvate dal Ministero delle finanze prevedono anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;

CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:

A) per le utenze domestiche:

- componente base,

numero degli occupanti l'abitazione;

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata (700 litri e 350 litri per le abitazioni a disposizione), ed acquisto della parte eccedente;

frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non utilizzando il servizio di asporto dell'organico non sono tenute al pagamento del canone;

B) per le utenze non domestiche:

- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d'uso e distinti per scaglioni dimensionali (n. 13);

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per la parte eccedente;

frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione ed acquisto per la parte eccedente;

CONSIDERATO che per la gestione dei rifiuti in occasione di sagre e manifestazioni di cui all'art. 17 del vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, per una migliore qualità del servizio pubblico e nell'intento di agevolare l'utenza, saranno attivati su richiesta dell'utenza stessa, servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, di riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione della quota base della tariffa per i rifiuti urbani avviati autonomamente a riciclo o recupero tramite soggetti autorizzati, determinando tale riduzione mediante l'applicazione di un coefficiente correttivo per le frazioni di rifiuto avviate a riciclo o recupero.

CONSIDERATO che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 57 bis comma 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che prevede per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 5/2016 ha previsto la costituzione dell'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti) dal 1/1/2017 con operatività dalla data di nomina del direttore generale effettuata il 17/01/2018;
- l'art. 22 c. 1 della LR 5/2016 prevede che "Le aliquote delle prestazioni patrimoniali sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b)."

PRESO ATTO che:

- ✓ per i 25 territori serviti da A&T 2000 in regime tariffario corrispettivo (TCP), l'AUSIR ha proceduto – su richiesta del Gestore e delle Amministrazioni interessate – alla predisposizione del PEF Aggregato ex art. 31, co. 2 MTR-3;
- ✓ la predisposizione dei PEF ha tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea regionale d'Ambito n. 8/25, prevedendo il recupero della quota di 1/3 in ciascuna annualità del conguaglio generato dalla revisione straordinaria dei PEF 2024;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2026 riferito al Comune di Moimacco, come approvato dall'Assemblea regionale d'Ambito con la deliberazione n. 21 del 30/06/2026, riportante un costo complessivo da coprire con il gettito derivante dalle utenze che utilizzano il servizio, pari a € 205.339,34 (IVA e TEFA escluse);

RITENUTO di recepire il PEF 2026 (Allegato A), così come trasmesso dall'AUSIR con la nota protocollo. n. 0002122/P del 30/06/2026, inclusa la relativa relazione di accompagnamento;

VISTA la proposta tariffaria elaborata dal gestore del servizio rifiuti A&T2000 Spa (Allegato B) per l'anno 2026, pervenuta al Comune in data 09/07/2026, distinta fra utenze domestiche e utenze non domestiche ed articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica);

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2026, calcolata dal gestore sulla base della stima della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale avviene per il 65% alle utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche per la componente base;

VISTO, altresì, i prezziari dei "Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" e "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni ed eventi" da coprire interamente con le tariffe applicate agli utenti richiedenti il servizio stesso (Allegati C e D), ed il prospetto delle riduzioni concedibili (Allegato E);

RICHIAMATA la comunicazione prot. 1120 dd. 05/03/2026 con cui il Gestore ha comunicato l'uso del maggior fatturato registrato nel 2025 in abbattimento della quota di riequilibrio del Comune di Moimacco, per un valore pari a 619,67 €;

ATTESO che, per quanto sopra richiamato, la quota annuale di riequilibrio 2024 è ricalcolata in 6.512,33 €;

ATTESO che il PEF per l'anno 2026, relativo alla gestione del Comune di Moimacco, (Allegato A) è elaborato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 6,45% rispetto al PEF dell'anno precedente, comprendendo la quota parte del riequilibrio 2024 a suo tempo validata;

RITENUTO, per quanto sopra richiamato, di ricalcolare l'importo globale di riferimento per l'articolazione tariffaria in 205.339,34 €, con una variazione rispetto al PEF 2025 pari a 6,13%;

RITENUTO quindi di approvare:

- le tariffe 2026 sulla base della mappa tariffaria (Allegato B);
- le tariffe per i “Servizi ausiliari su richiesta dell’utenza” (Allegato C) e le tariffe per i “Servizi supplementari su richiesta dell’utenza – manifestazioni ed eventi” (Allegato D), precisando che entrambi non rientrano nei costi coperti con le tariffe approvate con il presente atto e contenute nell’allegato B);
- il prospetto delle riduzioni concedibili (Allegato E);

DATO ATTO che per le utenze domestiche e non domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannoloni/pannolini, erogato su richiesta dell’utente, conferibili esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore, per il quale si prevede l’applicazione di un canone per l’attivazione del servizio, ma il cui costo viene ripartito tra tutte le utenze;

FATTA SALVA l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione FVG, che ai sensi del comma 80 dell’art. 10 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ambientale dalle Province alla Regione, a decorrere dall’anno 2017 tale tributo viene versato direttamente dal contribuente contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01.07.2020 (nel modello F24 utilizzo dell’apposito codice tributo o, nel caso del sistema PagoPA, versamento con utilizzo esclusivo dei modelli prestampati trasmessi da (A&T2000 spa);

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto in considerazione del fatto che la mancata approvazione nei termini di legge comporta l’applicazione delle tariffe approvate per l’anno 2025 anche per il corrente esercizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di recepire il PEF regolatorio del Comune di Moimacco per l’anno 2026 come validato dall’Assemblea regionale d’Ambito dell’AUSIR con deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 30/06/2026 (Allegato A) unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e la relativa relazione di accompagnamento;
3. di approvare la mappa tariffaria per l’applicazione della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva per l’anno 2026 distinta fra utenze domestiche e utenze non domestiche articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica), unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) - per un valore complessivo pari a € 205.339,34 (I.V.A. e TEFA esclusi) a copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l’anno 2026;
4. di recepire la rinuncia del Gestore per un valore pari a 619,67 € e di ricalcolare l’importo del PEF al valore complessivo pari a 205.339,34 € (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per l’anno 2026;
5. di stabilire una percentuale di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana per il 2026, pari al 100% del costo del servizio;
6. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sulle tariffe TARIP

- si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione FVG;
7. di approvare le tariffe per i "Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" (Allegato C) e "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza – manifestazioni ed eventi" (Allegato D) per l'anno 2026, come proposti dal gestore del servizio A&T2000, che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto;
 8. di dare atto che le tariffe previste per servizi ausiliari a richiesta, non ancora attivati alla data odierna, verranno applicate al momento dell'attivazione dei singoli servizi senza bisogno di ulteriori deliberazioni di approvazione;
 9. di approvare il prospetto delle riduzioni concedibili (Allegato E);
 10. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani A&T2000 Spa;
 11. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97;
 12. di trasmettere il presente provvedimento all'AUSIR e alla società A&T2000 S.p.a.;
 13. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in ossequio all'art. 97 TUEL;

VISTO l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Il Sindaco lascia la parola alla Vice Sindaco.

Bassetti: la legge di Bilancio 2026 stabilisce il termine del 31 luglio per l'approvazione del PEF e delle tariffe. Gli introiti della tariffa devono coprire i costi del servizio. Il valore del servizio, approvato dalla assemblea regionale d'ambito nella forma del PEF aggregato, per il comune di Moimacco ammonta a 205.000 euro. La proposta tariffaria predisposta dal gestore è contenuta nell'allegato A ed è ripartita per il 65 % alle utenze domestiche e per 35% a quelle non domestiche. La quota di riequilibrio 2024 è contenuta al 3,20%. L'aumento totale è del 6% circa rispetto all'anno precedente, pari ad un aggravio di circa 8 euro sui singoli.

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- di dichiarare, vista l'urgenza di procedere, con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione (voti favorevoli 8, voti contrari 0, astenuti 0), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARIO CASSISI in data 09 luglio 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 10 luglio 2026.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella dott. Enrico

Il Segretario
F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 24/07/2026 al 08/08/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 24/07/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Romina Cencig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Moimacco, lì 24/07/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Romina Cencig

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento